

Legge federale sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione

del 1° ottobre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 121 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2010²,

decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo

Ingresso primo comma

visto l'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale⁴;

Art. 37 cpv. 4

⁴ Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione, l'Ufficio federale decide con particolare celerità.

Art. 41a Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981⁵ sull'assistenza in materia penale, l'Ufficio federale decide sulla domanda d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

- 1 RS **101**
- 2 FF **2010** 1295
- 3 RS **142.31**
- 4 RS **101**
- 5 RS **351.1**

Art. 108a Coordinamento con la procedura d'estradizione

Se contro il richiedente è pendente una domanda d'estradizione ai sensi della legge del 20 marzo 1981⁶ sull'assistenza in materia penale, le autorità di ricorso decidono sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'estradizione.

Art. 109 cpv. 5

⁵ Se il richiedente è incarcerato in vista d'estradizione, il Tribunale amministrativo federale decide con particolare celerità.

2. Legge del 17 giugno 2005⁷ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. d n. 1

Il ricorso è inammissibile contro:

- d. le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
 - 1. dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,

Art. 93 cpv. 2 primo periodo

² Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili. ...

Art. 107 cpv. 3

³ Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.

⁶ RS 351.1

⁷ RS 173.110

3. Legge del 20 marzo 1981⁸ sull'assistenza in materia penale

Ingresso primo comma

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale⁹;

Art. 55a Coordinamento con la procedura d'asilo

Se la persona perseguita ha presentato una domanda d'asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998¹⁰ sull'asilo, l'Ufficio federale e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2010

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2011.¹¹

² La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2011.¹²

4 marzo 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁸ RS 351.1

⁹ RS 101

¹⁰ RS 142.31

¹¹ FF 2010 5783

¹² Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 2 marzo 2011.

